



COMUNE DI ACI CASTELLO

.....

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato ed emendato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/04/2022

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il Consiglio Comunale con l'istituzione delle Consulte di Frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della comunità.

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione delle consulte di frazioni e relativi organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze.

Il presente Regolamento si ispira alle norme vigenti in materia di partecipazione e decentramento istituzionale.

Art. 2 – Organi della consulta

Sono organi della consulta:

- L'assemblea della Consulta al cui interno vengono eletti le seguenti cariche:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;

Sono istituite le seguenti quattro Consulte di Frazione, rappresentative della popolazione residente nelle zone del territorio comunale di ciascuna. Per la delimitazione del territorio delle consulte si fa riferimento all'articolazione territoriale sulla base delle sezioni elettorali di ciascuna frazione:

- Consulta di frazione di Aci Castello
- Consulta di frazione di Aci Trezza
- Consulta di frazione di Cannizzaro
- Consulta di frazione di Ficarazzi

Art. 3 – Sede riunioni della Consulta di Frazione

Le Consulte di frazione, per le riunioni, potranno fruire di locali comunali individuati dall'amministrazione comunale.

Art. 4 – Funzioni delle Consulte di Frazione

La Consulta di Frazione nel rispetto del proprio ambito territoriale:

- svolge, nei riguardi dell'Amministrazione Comunale, funzioni consultive, propositive, conoscitive;
- attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

Art 5 – Funzioni consultive

La Consulta di Frazione esprime parere su ogni atto che l'Amministrazione ritenga di dover sottoporre all'attenzione della stessa.

Art. 6 – Tempi e modi della consultazione

La consultazione di cui all'articolo precedente avviene prima dell'adozione del provvedimento finale entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.

Quando gli Organi del Comune sono tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari, il limite di tempo riservato alla Consulta di Frazione per esprimere il proprio parere non potrà superare quello della data della seduta del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale in cui viene trattato l'argomento oggetto del parere.

Il parere espresso dalla Consulta di Frazione potrà essere citato nei successivi atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.

Art. 7 – Funzioni propositive

La Consulta di Frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito alla realizzazione delle opere e servizi pubblici per la frazione, sulla base degli indirizzi politici, dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione Comunale.

Gli atti propositivi della Consulta di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco, agli Assessori competenti ed ai Capigruppo Consiliari, al Presidente del Consiglio Comunale. Le proposte della consulta di frazione saranno istruite dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Funzioni conoscitive

Il Presidente della Consulta di Frazione potrà presentare richieste di informazioni su questioni riguardanti la frazione al Sindaco, che ne renderà disponibile copia ai Capigruppo Consiliari.

Le richieste devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune - o attraverso PEC – ed indirizzate al Sindaco.

Art. 9 – Consultazione dei cittadini

La Consulta di Frazione può promuovere, in accordo con l'amministrazione comunale, sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 10 – Compensi e spese

Le funzioni di Presidente e di componente delle Consulte di Frazione sono esercitate a titolo gratuito.

Eventuali spese necessarie per l'esercizio delle funzioni delle Consulte di Frazione dovranno essere previste nel bilancio comunale.

Art. 11 – Composizione della Consulta di Frazione

I componenti di ciascuna consulta di frazione sono nominati dal sindaco a seguito della presentazione delle candidature dei cittadini residenti in ciascuna frazione, sulla base della procedura di cui all'art.13.

Possono candidarsi ed essere nominati:

- i cittadini residenti che abbiano compiuto la maggiore età e che siano residenti da almeno ventiquattro mesi nel Comune di Aci Castello;
- non si può essere nominati componenti in più di una Consulta di Frazione.

Art. 12 – Nomina dei componenti della Consulta di Frazione

Non possono, in ogni caso, essere nominati componenti della consulta di Frazione:

- coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - i Deputati e i Senatori;
 - i Deputati Regionali;
 - i Consiglieri e gli Assessori Comunali;
 - i rappresentanti istituzionali di organi della Città Metropolitana;
 - i dipendenti e collaboratori professionali del Comune di Aci Castello;
- Non possono, altresì, essere nominati coloro che siano coniuge, parente o affine fino al 2° grado del Sindaco, Consiglieri Comunali e Assessori in carica.

Art. 13 – Procedura per la nomina della Consulta di Frazione

- Entro centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, è pubblicato un avviso per la presentazione delle candidature.
- Il predetto avviso verrà affisso per 30 giorni all'Albo pretorio del comune e nelle bacheche comunali delle frazioni.

- Ciascuna candidatura dovrà essere corredata da almeno 50 firme autenticate nei modi di legge (utilizzando apposito modello predisposto dal comune) di cittadini residenti nella frazione per la cui consulta ci si candida; i firmatari dovranno essere residenti nel comune di Aci Castello da almeno 180 giorni.
- Esaurito il termine per la presentazione della candidatura per la nomina a membro della Consulta, l'ufficio competente provvederà al controllo inerente la regolarità della richiesta e delle firme.
- Effettuata tale verifica l'ufficio provvederà a compilare una lista per ciascuna delle quattro frazioni dei cittadini che hanno regolarmente presentato la propria candidatura.
- Il sindaco provvederà alla nomina dei componenti delle Consulte presenti nell'elenco.
- La consulta è composta dal numero dei candidati per ciascuna frazione.

Nel caso in cui non ci siano almeno 3 candidature valide per la frazione, la stessa resta priva di Consulta per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso per la presentazione delle candidature.

Art. 14 – Durata in carica delle Consulte di Frazione

Le Consulte di Frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo del sindaco ed esercitano le funzioni che sono loro assegnate dal Regolamento fino al giorno antecedente l'affissione dei manifesti di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del mandato amministrativo.

Le Consulte di Frazione, nella prima seduta nominano al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, di uno o più componenti, il Sindaco, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, dà avvio alla procedura per la nomina di nuovi componenti.

Le Consulte di Frazione, Presidente, Vicepresidente e Segretario inclusi, non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato come già specificato al precedente art.10.

Art. 15 – Funzionamento delle Consulte di Frazione

Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione deve essere recapitata ai componenti via e-mail o PEC. È consentita, per motivi di massima urgenza, per il rispetto di termini perentori previsti dalla normativa vigente e norme regolamentari, una convocazione da recapitare almeno un giorno prima della riunione. La convocazione della prima seduta della Consulta è disposta dal Sindaco e sarà presieduta dal componente più anziano di età, fino all'elezione del Presidente.

Il Presidente convoca le consulte: di propria iniziativa;

su richiesta scritta di almeno due componenti della consulta;
su richiesta del Sindaco o di un Assessore;

L'eventuale riunione congiunta di più di una Consulta di Frazione è convocata dai rispettivi Presidenti - ove vi fossero argomenti che riguardano più frazioni - oppure dal Sindaco. Presiederà la riunione di consulta congiunta il Presidente più anziano d'età e sarà sua facoltà indicare il segretario verbalizzante.

Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza dei componenti della consulta di frazione.

Le deliberazioni di competenza della Consulta di Frazione vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti.

Le sedute della Consulta di Frazione devono essere verbalizzate a cura del Segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

Le sedute delle Consulte sono pubbliche.

Il Presidente della Consulta di Frazione può invitare a titolo non oneroso alle sedute amministratori comunali, tecnici comunali, esperti, rappresentanti delle Pubbliche Autorità, ascoltare pareri e/o relazioni in ordine a determinati problemi. Gli interventi vanno verbalizzati. Gli invitati, come i cittadini, non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Motivi di decadenza del Presidente della Consulta di Frazione

Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza dei componenti e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. La Consulta di Frazione provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente, nelle more le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 17 – Compiti del Presidente della Consulta di Frazione

Il Presidente convoca e presiede la Consulta di Frazione. Rappresenta la Consulta di Frazione e riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.

Sarà compito del Presidente della Consulta di Frazione verificare che le deliberazioni della stessa siano state regolarmente trasmesse all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

Il Presidente può essere invitato nelle riunioni della Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari permanenti in rappresentanza della Consulta di Frazione per riferire su specifici argomenti di competenza della Consulta di Frazione.

Art.18 – Il Segretario della Consulta di Frazione

Il Segretario della Consulta di Frazione provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.

Copia del verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene inviata entro cinque giorni alla Segreteria del Sindaco che ne cura la raccolta e la distribuzione al Sindaco, agli assessori e ai Capigruppo Consiliari. Chiunque può prendere visione dei verbali.

Art. 19– Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della acquisizione dell'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale con la quale è stato approvato.

In fase di prima attuazione la procedura di nomina dei componenti delle consulte di frazione di cui all'art. 13 è avviata entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione del consiglio comunale che approva il presente regolamento.